# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1289 e 244-A)

## RELAZIONE DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE DE MATTEIS)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente (n. 1289)

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 28 giugno 1978 (V. Stampato n. **765**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 luglio 1978

Conferimento della qualifica di primo dirigente nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo (n. 244)

d'iniziativa del senatore DE MATTEIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1976

Comunicata alla Presidenza il 22 settembre 1978

Onorevoli Senatori. — Il disegno di legge n. 1289, votato dall'altro ramo del Parlamento, costituisce, a mio modestissimo avviso, uno strumento legislativo che dovrebbe porre fine ad una gravissima disfunzione creatasi nella pubblica amministrazione.

Con l'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, si stabilì che fino al 30 giugno 1975 tutti i posti disponibili di primo dirigente sarebbero stati conferiti agli impiegati direttivi delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione.

Dal 1º luglio 1975 al 31 dicembre 1980 tale riserva, però, veniva limitata al solo 50 per cento, al fine di dare spazio, con la parte residuale, ai corsi di formazione dirigenziale, previsti dall'articolo 22 del richiamato decreto n. 748.

Senonchè l'ormai troppo nota inefficienza della pubblica amministrazione, non ha consentito, da un lato, l'espletamento dei predetti corsi professionali e dall'altro ha privato funzionari direttivi di ottima capacità intellettiva e culturale della possibilità di frequentarli, pur avendone il pieno diritto, e conseguire la nomina a primo dirigente, lasciando in tal modo scoperti tutti quei posti che dal 1º luglio 1975 in poi si sono resi vacanti nelle varie amministrazioni dello Stato.

Stante tale grave situazione io stesso, in data 14 ottobre 1976, presentai al Senato apposito disegno di legge (n. 244) tendente a sanare la grave situazione che si era venuta a creare nelle pubbliche amministrazioni comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 15 novembre 1976, presentava alla Camera dei deputati altro disegno di legge (n. 765), recante norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente.

Anche l'onorevole Bardotti del Gruppo della democrazia cristiana, in data 16 giugno 1977, presentava alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 1542, che limitava, però, il conferimento dei posti di primo dirigente al personale dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, dimenticando che il problema investiva, come investe, tutto il personale della pubblica amministrazione.

I due disegni di legge, il n. 765 del Governo ed il n. 1542 dell'onorevole Bardotti sono stati ampiamente discussi dinanzi alla 1ª Commissione della Camera (che si è valsa anche dell'opera preziosa di un comitato ristretto al quale hanno partecipato tutti i Gruppi politici) la quale nella seduta del 28 giugno 1978 ha approvato in sede deliberante il testo ora accolto dalla 1ª Commissione del Senato.

Tale disegno di legge, che si compone di due soli articoli, modifica sensibilmente quello del Governo, mentre riproduce quasi integralmente la parte più essenziale del provvedimento da me presentato.

Con l'articolo 1, infatti, si dispone il conferimento della qualifica di primo dirigente, nei limiti dei posti disponibili fino al 31 dicembre 1977, mediante scrutini per merito comparativo, sistema questo che offre ogni garanzia di imparzialità, perchè le valutazioni vengono fatte in base a criteri precedentemente fissati dal consiglio di amministrazione, organo democratico, che dovrà riunirsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge, prescindendo dai termini previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che prevedeva la riunione del consiglio due volte all'anno, e cioè entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.

Il predetto articolo 1 dispone, altresì, che i posti comunque disponibili a partire dal 1º gennaio 1978 saranno conferiti secondo quanto prescritto dagli articoli 22 e 23 del

#### LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto n. 748, cioè attraverso la frequenza dei corsi dirigenziali. Ed io mi auguro che tali corsi, finalmente, vengano realizzati.

Con l'articolo 2, invece, i posti disponibili negli anni 1975, 1976 e 1977 nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria dello Stato, sono attribuiti mediante concorso che si svolgerà con due prove, una scritta e l'altra orale. E ciò perchè, trattandosi di personale esclusivamente tecnico che proviene dalle varie amministrazioni, non può farsi a meno della selezione, soprattutto per valutare le attitudini e le competenze a ricoprire tale ufficio.

A seguito del dibattito sviluppatosi in Commissione è compito del relatore sottolineare all'Assemblea che non può sussistere alcun dubbio interpretativo in ordine alla portata del penultimo comma dell'articolo 1 (relativo al conferimento dei posti di primo dirigente disponibili a partire dal 1º gennaio 1978), in relazione al disposto del primo comma dell'articolo stesso: infatti il rispetto dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 (riserva di posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali) è assicurato dalla chiara ed inequivoca formulazione del primo comma dell'articolo 1. Occorre poi, in secondo luogo, segnalare che allorquando l'articolo 1 prevede l'ammissione agli scrutini per merito comparativo degli impiegati in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere, tale anzianità deve riferirsi al servizio prestato nell'amministrazione statale.

Circa il problema, in terzo luogo, da taluni sollevato, riguardante i destinatari delle norme all'esame, bisogna precisare che esse riguardano coloro che hanno maturato i requisiti entro il 1977, e non entro la data di entrata in vigore della legge.

Onorevoli senatori, ho esposto nelle grandi linee le ragioni che militano in favore della presente normativa già votata dalla Camera dei deputati, la cui approvazione mi permetto di raccomandare — nel proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 244 — a tutte le forze politiche, sia per sanare una grave ingiustizia, sia per ossequio all'articolo 97 della Costituzione ed assicurare in tal modo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

DE MATTEIS, relatore

#### LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### DISEGNO DI LEGGE n. 1289

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

# Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente

#### Art. 1.

Ferma restando la riserva dei posti prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la qualifica di primo dirigente è conferita, nel limite dei posti complessivamente disponibili fino al 31 dicembre 1977, mediante scrutini per merito comparativo ai quali sono ammessi gli impiegati delle corrispondenti carriere direttive della stessa Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparate.

La riserva dei posti indicata nel precedente comma è ridotta sino alla concorrenza del numero di unità effettivamente esistenti nel ruolo ad esaurimento, ove tale numero sia inferiore a quello della riserva stessa.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, le promozioni alla qualifica di primo dirigente si effettueranno prescindendo dall'osservanza dei termini previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. I relativi scrutini dovranno essere tenuti alla prima adunanza del Consiglio di amministrazione che comunque dovrà essere convocato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

I posti comunque disponibili a partire dal 1º gennaio 1978 saranno conferiti secondo le disposizioni e con le modalità indicate negli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Per i funzionari amministrativi e per quelli dei ruoli e qualifiche speciali del Ministero degli affari esteri, restano ferme le

#### DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente

Art. 1.

Identico.

#### LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

#### Art. 2.

I posti disponibili negli anni 1975, 1976 e 1977 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono attribuiti mediante concorso speciale per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle carriere direttive amministrative delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, in possesso dell'anzianità di 5 anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparate.

Il concorso di cui al precedente comma si svolgerà secondo due prove, di cui la prima scritta diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni amministrativo-contabili e la seconda consistente in un colloquio sui particolari servizi di istituto.

Al colloquio saranno ammessi soltanto coloro i quali avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi nella prova scritta.

Il concorso non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi in ognuna delle due prove.

La Commissione esaminatrice del concorso, di cui al primo comma, è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due ispettori generali capi della Ragioneria generale dello Stato. Fungerà da segretario un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Al concorso non sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore a distinto. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2.

Identico.

#### LEGISLATURA VII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### DISEGNO DI LEGGE n. 244

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DE MATTEIS

Conferimento della qualifica di primo dirigente nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo

#### Articolo unico.

Ferma restando la riserva dei posti prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la qualifica di primo dirigente è conferita, nei limiti dei posti resisi disponibili dal 1º luglio 1975 e di quelli che si renderanno tali fino al 31 dicembre 1976, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati delle corrispondenti carriere direttive della stessa amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, che

abbiano compiuto cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quelle di consigliere, o equiparate.

Si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il Consiglio di amministrazione determinerà i criteri di valutazione dei titoli valevoli per tutti gli scrutini previsti dal presente articolo.

Per i posti disponibili fino al 31 dicembre 1976, ai concorsi per titoli per la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono ammessi a partecipare anche gli impiegati delle carriere direttive amministrative delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo. con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, che abbiano compiuto cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere, o equiparate.